



PROGETTO
**WELFARE METROPOLITANO
E RIGENERAZIONE URBANA**



Città
metropolitana
di Milano



WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA

Città Metropolitana di Milano

Riqualificazione urbana e la sicurezza 2016 (D.P.C.M. 25/5/2016)

Riqualificazione urbana e territoriale

degli ambiti delle stazioni M2 lungo l'asta della Martesana

MA.1.4.L

Comune di Vimodrone (MI)
Arrivo

Prot. N. 0020960

del 20-12-2017 ore 9:31:50

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo



COMUNE DI VIMODRONE (MI)

RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE

DENOMINATA "GIARDINO CASCINA TRE FONTANILI"

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO R. A0.09

Capitolato speciale d'appalto

Capogruppo e coordinamento progetto:

arch. Emilio Caravatti

caravatti_caravatti architetti Piazza San Paolo 4 Monza

MB 20900 Italia T + 39 039 327425 www.caravatti.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

EMILIO
CARAVATTI
ARCHITETTO

693

Progetto architettonico

arch. Emilio Caravatti, arch. Sergio Fumagalli, arch. Riccardo Miccoli, arch. Elena Verri

Progettazione strutture: ing. Francesco Ferrari da Grado

Progettazione impianti meccanici ed elettrici: ing. Emilio Panzeri, Polistudio, Barzanò (LC)

Geologo: Maurizio Penati, Maria Luisa Todeschini

Agronomo: dott. agronomo Ambrogio Cantù

Coordinamento alla sicurezza in fase di progetto: arch. Massimiliano Filoramo

studio @ caravatti.it

COMUNE DI VIMODRONE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DENOMINATA GIARDINO CASCINA TRE FONTANILI
Progetto esecutivo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43, commi 2 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 207/2010)

	Lavori di	<i>Categoria ex allegato A DPR 207/2010</i>		<i>Euro</i>	<i>Incidenza % lavori</i>
1	Verde e arredo urbano	Prevalente Subapp. 30%	OS24	92.642,00	39,59%
2	Edifici Civili e Industriali	-	OG 1	73825,00	31,55%
3	Opere e impianti di bonifica, strade, finiture di opere in generale	-	OS7-OG12- OG3-OS8	32467,00	28,86%
Totale importo lavori del Computo metrico estimativo				234.000,00	100,00%
Oneri speciali per la sicurezza computati nel PSC				1.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				235.500,00	

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

INDICE

Capitolato speciale d'appalto

PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Capitolo 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1.1 - Disposizioni generali
- Art. 1.2 - Definizioni
- Art. 1.3 - Oggetto dell'appalto
- Art. 1.4 – Descrizione delle opere
- Art. 1.5 – Importo dell'appalto e procedura di gara
- Art. 1.6 – Condizioni generali di contratto

Capitolo 2 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 2.1 – Oneri per la sicurezza
- Art. 2.2 – Piano di sicurezza

Capitolo 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 3.1 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Capitolo 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 4.1 – Consegna ed inizio lavori
- Art. 4.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 4.3 - Sospensione e ripresa dei lavori
- Art. 4.4 - Proroghe
- Art. 4.5 - Cronoprogramma dei lavori
- Art. 4.6 - Penali in caso di ritardo e/o inadempienza

Capitolo 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 5.1 – Documenti contabili e contabilità dei lavori
- Art. 5.2.a - Anticipazione
- Art. 5.2.b - Pagamenti in acconto
- Art. 5.3 - Conto finale
- Art. 5.4 - Revisione prezzi
- Art. 5.5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Capitolo 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 6.1 - Valutazione dei lavori a corpo

Capitolo 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

- Art. 7.1 – Modalità di esecuzione delle categorie di lavoro
- Art. 7.2 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione
- Art. 7.3 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 7.4 - Requisiti qualitativi, prestazionali e di accettazione dei materiali – certificazioni, documentazione tecnica
- Art. 7.5 - Norme di misurazione

Capitolo 8 – CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 8.1 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
- Art. 8.2 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
- Art. 8.3 - Polizza di garanzia delle opere

Capitolo 9 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 9.1 - Varianti in corso d'opera
- Art. 9.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
- Art. 9.3 - Lavori in economia

Capitolo 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 10.1 - Subappalto
- Art. 10.2 - Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 10.3 - Pagamento dei subappaltatori

Capitolo 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori
- Art. 11.2 – Certificato di collaudo
- Art. 11.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati

Capitolo 12 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- Art. 12.1 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro
- Art. 12.2 - Documenti di identificazione

Art. 12.3 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 12.4 - Custodia del cantiere
Art. 12.5 - Sottrazioni - guasti - danni
Art. 12.6 - Cartello di cantiere
Art. 12.7 - Definizione delle controversie
Art. 12.8 - Recesso - Risoluzione del contratto – Fallimento dell'appaltatore
Art. 12.9 - Spese contrattuali, imposte e tasse

ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA:

Allegato "A" – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

Allegato "B" – LISTA DELLE CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORI

Allegato "C" – RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 - Disposizioni generali

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato stesso, è disciplinato dalle norme e regolamenti vigenti, e in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo;

- in materia di opere pubbliche:

- D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- Decreto Lgs 19 aprile 2017, n. 56 insieme ai riferimenti alle norme ancora vigenti del Regolamento Attuativo appalti (d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)
- Decreto Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici"

- in materia di sicurezza e nei luoghi di lavoro:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata";
- Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n.459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
- Legge 13 settembre 1982, n.646 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia", in merito alla sorveglianza del cantiere.

- in materia di barriere architettoniche:

- Legge 9 gennaio 1989, n.13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- Decreto Min.LL.PP. 14 giugno 1989, n.236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- Legge Regione Lombardia, 20 febbraio 1989, n.6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione".
- Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n.503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Quanto sopra risulta essere una mera indicazione, non esaustiva, atteso che i progettisti dovranno verificare ogni altra disposizione normativa, regolamentare, ecc. applicabile alle opere/attività oggetto del presente appalto.

Art. 1.2 - Definizioni

- *Amministrazione* Comune di Vimodrone – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* L'Impresa Esecutrice dei lavori;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Elenco Prezzi* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il progetto;

- **O.M.R.** l'offerta al massimo ribasso che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara;
- **Codice dei Contratti** D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al Codice degli appalti n. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
- **Regolamento** D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 insieme ai riferimenti alle norme ancora vigenti del Regolamento Attuativo appalti (d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)

i

Art. 1.3 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori per la riqualificazione dell'area verde denominata giardino casino tre fontanili in comune di Vimodrone. I lavori dovranno essere perfettamente finiti a regola d'arte e pronti all'uso, secondo quanto specificato nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto" e secondo l'allegato progetto definitivo che ne costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato da:

UFFICIO REFERENTE:	Ufficio tecnico comune di Vimodrone, MI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	nominato dall'Amministrazione
PROGETTISTA:	arch. Emilio Caravatti
DIRETTORE LAVORI:	arch. Emilio Caravatti
COORDINATORE SICUREZZA PROGETTO:	arch. Massimiliano Filoramo
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA:	arch. Sergio Fumagalli

Art. 1.4 – Descrizione delle opere

Le opere consistono nella riqualificazione dello spazio verde esistente mediante

- la ridefinizione dell'area di ingresso sud con nuovo cancello
- la formazione del nuovo bar con pergolato e spazio esterno, e la sistemazione dei bagni esistenti
- il rifacimento dell'area delle feste e del parco interno con nuovi percorsi e aree di sosta
- l'intervento di ridefinizione ambientale del lato nord lungo l'argine del canale Martesana con sistemazioni ambientali e introduzione di una rampa di collegamento con il percorso ciclo pedonale.

I lavori riguardano l'esecuzione delle opere, lavori e provviste, così come prevista e descritta nei disegni di progetto definitivo e come regolata dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel presente Capitolato.

Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni ed elaborati di progetto definitivo con particolari costruttivi, le descrizioni e le specifiche tecniche allegate complete dei disegni delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, ove necessari, dei quali tutti l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere altresì rispettate le impartizioni e gli ordini di servizio che saranno emanati dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Art. 1.5 – Importo dell'appalto e procedura di gara

L'importo a base d'asta complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, dati completi a regola d'arte ed in regolare stato di funzionamento sotto le condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, compresi gli oneri per la sicurezza e la salute, da pagarsi a corpo, secondo quanto di seguito indicato, ammonta a **EURO 235.500,00** (euro duecentotrentacinquemilaecinquacenti/00) esclusa I.V.A. , ed è definito come segue :

A1)	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	160.105,67 =
A2)	Importo manodopera è soggetta a ribasso art. 95 del D.Lgs. 50/2016	€	71.438,95=
A3)	Oneri di sicurezza diretti e compresi nel CME (NON soggetti a ribasso d'asta)	€	2.505,38 =
A4)	Oneri di sicurezza speciali e di cantierizzazione calcolati nel PSC (NON soggetti a ribasso d'asta)	€	1.500,00 =
	Importo totale dei lavori	€	235.500,00 =

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili e/o specializzate, con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "A", allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

La suddivisione percentuale fra le diverse categorie di lavori è quella indicata nella tabella "B" allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'Appaltatore, in sede di offerta, deve presentare una dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, dei sottoservizi presenti e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Il presente appalto **a corpo**, si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità dell'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della D.L.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP., in rispetto all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.70 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 1.6 – Condizioni generali di contratto

Il contratto è stipulato "a corpo"

L'importo a corpo, di cui al comma 4, come determinato in sede di gara dall'offerta complessiva, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del progetto ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.

In particolare l'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificamente per iscritto, a norma dell'art.1341 – 2° comma e dell'art.1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato nonché da quanto riportato nel Capitolato stesso.

In particolare la clausola del Capitolato Speciale indicata all'art. 12.3, in relazione all'assunzione di responsabilità da parte dello stesso appaltatore.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del collaudo provvisorio.

CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 2.1 - Oneri per la sicurezza

I costi della sicurezza, compresi nell'importo a base d'appalto, ma non soggetti a ribasso d'asta, sono dettagliatamente espressi nella stima dei costi allegata al Piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del progetto definitivo, secondo il seguente

QUADRO RIEPILOGATIVO

importo dei lavori	€	234.000,00
Oneri di sicurezza diretti calcolati nel CME (NON soggetti a ribasso d'asta)	€	2.505,38

Oneri di sicurezza speciali e di cantierizzazione calcolati nel PSC (NON soggetti a ribasso d'asta)	€	1.500,00
importo totale oneri di sicurezza (diretti+speciali) (NON SOGGETTO a ribasso d'asta)	€	4.005,38
totale importo a base d'appalto:	€.	235.500,00

Complessivamente gli oneri di sicurezza hanno un'incidenza del 3% sull'importo totale a base di appalto.

Art. 2.2 - Piano di sicurezza

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

2. L'Appaltatore, così come le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi per tramite l'Appaltatore che deve farle proprie, possono proporre modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall'Appaltatore aggiudicatario, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Nel caso di cui al comma 2, lettera a) l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione Comunale.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

La mancata consegna del piano di cui al comma. 1, lettera c) sopra indicato comporta la decadenza dall'aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato senza i piani di sicurezza è nullo di diritto. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le imprese operanti nel cantiere.

L'appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

CAPITOLO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3.1 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Il presente progetto esecutivo è stato elaborato tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento. Sono parte integrante del Contratto gli elaborati in elenco.

Agli elaborati elencati, potranno aggiungersi altri eventuali disegni e dettagli costruttivi che la Direzione Lavori consegnerà all'Appaltatore nel corso dei lavori.

I computi metrici estimativi pur potendo essere messi a disposizione dei Concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, non hanno alcun valore contrattuale e non rientrano tra i documenti allegati al contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

CAPITOLO 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1 - Consegna ed inizio dei lavori

Le opere verranno consegnate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli articoli del Codice e relative linee guida ANAC che qui si intendono integralmente ed esplicitamente richiamati.

Il Direttore dei Lavori, in relazione alla natura ed all'importanza dell'opera ovvero per la temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili può procedere, in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Art. 4.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in giorni 168 (centosessantotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 4.3 - Sospensione e ripresa

COMUNE DI VIMODRONE		
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CASCINA TRE FONTANILI		
MA.1.4.L. PROGETTO ESECUTIVO ELENCO ELBORATI		
ELENCO TAVOLE		
N. TAVOLA	TITOLO	SCALA
A.	PROGETTO ARCHITETTONICO	
A0.	STATO ATTUALE	
A0.01	Inquadramento urbanistico - PGT. Tavola dei Vincoli. Perimetrazione area intervento	1:2000 - 1:500
A0.02	Planimetria Giardino Tre fontanili. Rilievo fotografico e planaltimetrico e Sezioni	1:200
A1.	PROGETTO	
A1.01	Planimetria Giardino Tre fontanili. tracciamento percorsi + Dettagli ingressi Sud e Nord	1:200 - 1:100
A1.02	Sezioni ambientali Giardino Tre fontanili.	1:200
A1.03	Volume bar. Tracciamento Pianta sezioni prospetti. Abaco serramenti	1:50 - 1:20
A1.04	Volume bar. Sezioni di dettaglio + Dettagli strutturali	1:50 - 1:20 - 1:5
A1.05	Dettagli strutturali	1:50
A1.06	Opere in ferro. Dettagli (cancelli-parapetti-palco etc...)	1:50 - 1:5
A1.07	WC. Tracciamento - Demolizioni costruzioni. Alzati - rivestimenti	1:50
A2.	SOVRAPPOSIZIONI (demolizioni e nuove opere) - ADATTABILITA'	
A2.01	Planimetria. Volume bar - WC esistenti. Adattabilità. Tracciamento nuove alberature	1:200 - 1:100
IM.	IMPIANTI. SANITARI - TERMOMECCANICO - ELETTRICO	
IM.01	Planimetria Giardino Tre fontanili. Impianto elettrico Rete di terra Rete idraulica rete fognaria	1:200
IM.02	Planimetria Giardino Tre Fontanili - Quadri elettrici e dimensionamento - Schema blocchi	no scala
IM.03	Planimetria. Volume bar - WC esistenti. Impianto Termomeccanico Elettrico Illuminazione	1:50
IM.04	Volume bar - Quadri elettrici e dimensionamento - Schema blocchi	no scala
ELENCO RELAZIONI		
R.A0.	ARCHITETTONICO	
R.A0.01	Relazione generale illustrativa	
R.A0.02	Computo metrico estimativo	
	Elenco prezzi unitari e analisi prezzi	
	Quadro di incidenza della manodopera	
	Lista offerta prezzi unitari	
	Costi della sicurezza	
	Categorie lavori	
R.A0.03	Quadro economico Cronoprogramma	
R.A0.04	Relazioni tecniche:	
	Impianto elettrico	
	Impianto termico	
R.A0.05	Relazione geotecnica	
R.A0.06	Relazione sismica e di carico sulle strutture	
R.A0.07	Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti: Manuale d'uso - Manuale di manutenzione	
R.A0.08	Schema di contratto	
R.A0.09	Capitolato speciale d'appalto	
R.A0.10	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
EL.SIC.	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	
R.A0.11	Piano Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico dell'opera	
	Stima degli oneri di sicurezza	
	Tavola esplicativa di progetto per gli aspetti della sicurezza	no scala

dei lavori

La sospensione e ripresa dei lavori è disciplinata dall' articolo 107 del Codice e relative linee guida ANAC, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato.

Il Direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere a variante nei casi previsti all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.70 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e relative linee guida ANAC

Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o per necessità della Amministrazione.

Il Coordinatore per l'Esecuzione provvede, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, a sospendere i lavori e/o le singole lavorazioni per motivi di sicurezza fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Qualora la/le sospensione/i durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque quando superino complessivamente 6 (sei) mesi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni di cui ai commi precedenti.

Art. 4.4 - Proroghe

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto ai sensi del Codice D. Lgs. 18 aprile, n. 50 e relative linee guida ANAC, senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione, dandone comunicazione alla Giunta Comunale.

In ogni caso, la proroga deve essere richiesta dall'Appaltatore con congruo anticipo prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

La risposta in merito all'istanza di concessione di proroghe è resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 4.5 - Cronoprogramma dei lavori

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di progetto; l'appaltatore può presentare entro 15 giorni dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo dei lavori sulla base delle proprie esigenze organizzative e gestionali che dovrà essere accettato dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

La stazione appaltante ha tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni con condizioni atmosferiche sfavorevoli basandosi sulle medie stagionali dell'area interessata.

Le previsioni temporali definite dal cronoprogramma non subiranno variazioni qualora si verificassero dei ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore.

In relazione alla tipologia di contratto, qualora si prevedesse l'obbligo per l'impresa appaltatrice di redazione dei progetti esecutivi, il cronoprogramma di progetto potrebbe subire variazioni in aumento non superiori al 10% rispetto al tempo complessivo stabilito dal cronoprogramma originario.

Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla direzione lavori il suddetto programma lavori opportunamente aggiornato che contenga il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'appaltatore;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008.

Art. 4.6 - Penali in caso di ritardo e/o inadempienza

L'appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni nonché il programma esecutivo di cui al presente articolo da lui stesso predisposto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 (unopermille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

La penale di cui al comma 2 irrogata dal RUP è contabilizzata in detrazione dal Direttore dei Lavori nello stato finale.

In caso di grave ritardo accertato dalla Direzione Lavori trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (e successive modifiche art.72 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56).

L'applicazione complessiva della penale, che non potrà essere superiore al 10% dell'importo del contratto, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo previsto del 10% dell'importo di contratto, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, o per l'assolvimento di obblighi a carico dell'appaltatore previsti dal presente Capitolato o da norme di legge e da questo disattesi;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- e) nel rispetto dell'adempimento di qualsiasi onere a carico dell'appaltatore previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- f) nel rispetto dei termini imposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'assolvimento di ordini di servizio inerenti la sicurezza in cantiere;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, è restituita qualora l'appaltatore rispetti il termine utile per l'ultimazione dei lavori o la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

Qualora l'Impresa non elabori e consegni il proprio programma dei lavori o qualsiasi altro documento o atto gli è richiesto, è facoltà della stazione appaltante applicare una penale di **0,5 per mille dell'importo contrattuale** per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti e, comunque impartirne uno proprio trascorsi inutilmente 10 giorni dalla scadenza del termine (nel caso del programma lavori).

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo o attinte dalla cauzione definitiva.

Il cronoprogramma e la determinazione del tempo di esecuzione necessario per le lavorazioni sono stati effettuati considerando i giorni di pioggia medi registrati dall'Osservatorio meteorologico di Brera, con un inizio lavori previsto per ottobre ed una fine lavori indicativa per aprile, per la determinazione dei tempi di lavoro in esterno.

Questi non potranno pertanto, costituire valido motivo di sospensione dei lavori rilevante al fine del prolungamento del suddetto termine di ultimazione, salvo che l'impresa non dia documentata prova, con riferimento alle specifiche esigenze dei lavori in corso, che le suddette avverse condizioni (giorni di pioggia, neve e temperatura minima inferiore a 0 gradi) abbiano superato le medie relative alla stagione in corso come rilevate dall'osservatorio meteorologico. Resta comunque l'obbligo di eseguire i lavori in condizioni climatiche idonee, tali da non compromettere la perfetta riuscita degli stessi a regola d'arte.

CAPITOLO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 – Documenti contabili e contabilità dei lavori

Il contratto del presente appalto è stato stipulato "a corpo", quindi la contabilità dei lavori sarà tenuta mediante le annotazioni di cui al punto 2.1 delle linee guida ANAC del Codice. I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, secondo quanto prescritto al Capo I° del titolo IX del Regolamento.

<i>Lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>%</i>
1. Opere a verde e arredo urbano	92.642,00	39,59%
2. Opere civili	73825,00	31,55%
3. Opere e impianti di bonifica, strade, finiture di opere in generale	32.467,00	28,86%
Totale del Computo metrico estimativo	234.000,00	100,00%
Oneri per la sicurezza speciali	1.500,00	
Totale	235.500,00	

<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b)</i>
	Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
A corpo	€ 234.000,00	€ 1.500,00	
IMPORTO TOTALE			€ 235.500,00
<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b)</i>

Art. 5.2.a - Anticipazione

In relazione a quanto disposto all'articolo 35, c. 18 del D.lgs. 50/2016 (e successive modifiche art.24 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56), è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

E' facoltà dell'appaltatore rinunciare al ricevimento dell'anticipazione qualora ritenga che sia antieconomico dovendo stipulare opportuna fideiussione i cui costi sono a carico dell'appaltatore.

Con riferimento al punto 2 si precisa che si stima che il periodo necessario al recupero della suddetta anticipazione sia pari a mesi 3.

Art. 5.2.b - Pagamenti in acconto

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, dopo che la Direzione Lavori avrà constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori e redatto lo Stato di Avanzamento Lavori, singoli pagamenti in acconto fino all'esecuzione del 90% dell'importo contrattuale, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di **€ 55.000,00.= (euro cinquantacinquemila/00)** al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge, mentre il pagamento per l'esecuzione del restante 10% dell'importo contrattuale potrà essere corrisposto, solo alla conclusione delle operazioni di collaudo e previa presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla quota del credito a saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il certificato di collaudo provvisorio e il certificato di collaudo definitivo

Nel caso di approvazione di perizia di variante suppletiva, fermo restando quanto sopra indicato per i pagamenti in acconto, l'importo della rata di saldo sarà da intendersi maggiorata, rispetto all'importo minimo sopra indicato, di una somma pari al 10% dell'importo contrattuale di perizia.

Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere corrispondenti certificati di pagamento da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per la relativa liquidazione a decorrere da 30 gg. dalla maturazione di ciascun SAL. Pagamento delle rate di saldo: 30 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

A fronte di ogni stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori e dal Rup, l'Appaltatore dovrà emettere relativa fattura da trasmettere al RUP. Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Vimodrone
Via Cesare Battisti, 56 - 20090 Vimodrone (MI)
C.F. 07430220157 - P.I. 00858950967

Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto di appalto ed il numero dello stato di avanzamento lavori a cui si riferiscono oltre all'indicazione dei dati riferiti all'impegno di spesa che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante. Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento di interessi per ritardato pagamento. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale è subordinato ai seguenti adempimenti:

- La Stazione Appaltante dovrà verificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore e dei subappaltatori, dal quale deve risultare l'assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi;

- L'Appaltatore dovrà trasmettere, in unico plico, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del pagamento precedente copia delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista. In mancanza di tale documentazione la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla mancanza o all'incompletezza della documentazione di cui al comma precedente non darà luogo al riconoscimento di interessi per ritardato.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune di Vimodrone.

Art. 5.3 - Conto finale

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro **60** (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui vengano concessi dei termini da parte del Direttore dei lavori il termine di cui sopra per la redazione del conto finale decorrerà dalla data di scadenza dell'ulteriore termine assegnato dalla direzione dei lavori per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

Il conto finale, comunque, non potrà essere emesso da parte della direzione lavori, se non previa consegna da parte dell'impresa affidataria di tutte le certificazioni con le modalità di cui all'articolo "certificazioni, documentazione tecnica" del presente Capitolato speciale d'appalto. Quindi, un eventuale ritardo nella trasmissione della documentazione prevista all'articolo citato, con le modalità ivi indicate, potrà avere conseguenti ripercussioni sui tempi indicati per l'emissione del conto finale. Pertanto dall'eventuale calcolo dei giorni di ritardo sull'emissione del conto finale da parte della DL, ai fini del conteggio dei relativi interessi di mora, verrà detratto il numero di giorni di ritardo sui termini previsti per la consegna la parte dell'appaltatore della documentazione di cui all'articolo "certificazioni, documentazione tecnica" del presente capitolato, completa in tutte le sue parti, in triplice copia e con le modalità di cui al medesimo articolo. In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini, qualora l'amministrazione eserciti la facoltà di avvalersi del potere sostitutivo per la redazione, da parte di soggetti qualificati, della documentazione mancante in danno dell'impresa, il tempo necessario per la produzione della documentazione stessa con azione sostitutiva, non potrà essere conteggiato ai fini del calcolo degli interessi per la mancata emissione del conto finale entro i termini del presente articolo. Analogamente nel caso di esecuzione di opere in danno (anche per il completamento di parti dell'opera non sostanziali secondo quanto all'articolo "ultimazione dei lavori" il tempo necessario per l'esecuzione e relativa contabilizzazione degli interventi, con azione sostitutiva, non potrà essere conteggiato ai fini del calcolo degli interessi per la mancata emissione del conto finale entro i termini del presente articolo.

Art. 5.4 - Revisione prezzi

In materia di revisione prezzi si applicano le norme previste dalla legislazione prevista.

Art. 5.5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del Codice degli appalti; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice degli appalti.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 6.1 - Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

Gli Oneri specifici per la sicurezza saranno liquidati ad ogni SAL in base alle prestazioni ed apprestamenti effettivamente svolti.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

Art. 7.1 - Modalità di esecuzione delle categorie di lavoro

Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al Disciplinare descrittivo e prestazionale del presente capitolato.

Art. 7.2 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è garante delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.

In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla direzione lavori.

Potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

Art. 7.3 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 7.4 - Requisiti qualitativi, prestazionali e di accettazione dei materiali – certificazioni, documentazione tecnica

Tutti i componenti utilizzati devono possedere i requisiti essenziali indicati nella Direttiva Europea 89/106 recepita da DPR 21/04/1993 e s.m.i.(marcatura CE, se ed in quanto applicabile, ecc).

È prevista l'esecuzione di adeguata campionatura di tutti i materiali, le finiture e le forniture da porre in opera.

Tali campionature verranno predisposte secondo i requisiti estetici, prestazionali, tecnici previsti nel progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Esse dovranno essere sottoposte ad accettazione della D.L. e le opere a cui fanno riferimento non potranno essere eseguite se prive di tale accettazione. Gli elementi posti in opera senza il benestare preventivo della DL dovranno essere immediatamente rimossi, allontanati dal cantiere e sostituiti a spese dell'Aggiudicatario.

Tutti gli elementi di finitura e fornitura dovranno essere tassativamente campionati, secondo la priorità stabilita dalla DL, entro i primi 15 (quindici) giorni a decorrere dal verbale di consegna.

Entro 15 giorni dalla data della fine dei lavori dovranno essere recapitate all'Amministrazione, in copia e su supporto informatico tutte le certificazioni di qualità, le schede tecniche dei materiali e/o componenti impiegati.

La documentazione di cui sopra dovrà essere recapitata in due copie alla Stazione Appaltante mentre la terza copia verrà consegnata direttamente dall'appaltatore alla D.L., che provvederà, previa verifica della correttezza e completezza della stessa – ad inoltrarla alla stazione appaltante unitamente al conto finale.

Art. 7.5 - Norme di misurazione

Per le norme di valutazione e misurazione dei lavori si farà riferimento alla logica dell'appalto a corpo la quale prevede stime in percentuali sulle categorie di lavorazioni.

CAPITOLO 8 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 8.1 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al c.1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore.

Art. 8.2 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione ai sensi del DM 123/2004, che comprenda:

1) assicurazione Responsabilità Civile Terzi per il massimale di Euro 500.000,00.= per danni a persone, a cose e animali; tale polizza, comprendente anche l'incendio, dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari ad € 800.000,00.= di cui:

- per la partita 1, l'importo assicurato corrisponderà all'importo di aggiudicazione dei lavori (importo contrattuale), della scheda tecnica e schema tipo 2.3 di cui al DM 123/2004,
- per la partita 2, l'importo assicurato sarà pari ad € 100.000,00= (centomila/00), della scheda tecnica e schema tipo 2.3 di cui al DM 123/2004,
- per la partita 3, l'importo assicurato sarà pari alla differenza tra la somma della partita 1 e 2 con l'importo complessivo della polizza, della scheda tecnica e schema tipo 2.3 di cui al DM 123/2004.

Tale polizza dovrà inoltre espressamente prevedere l'inclusione per la copertura di eventuali danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento di terreno su basi di appoggio o di sostegni in genere e per la copertura di eventuali danni a cavi e condutture sotterranee, di cui ai punti l) ed m) dell'art. 12 dello schema tipo 2.3 di cui al DM 123 del 2004.

Le polizze di cui ai precedenti commi, redatte in conformità al D.M. 123/2004, dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere recapitate alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna lavori.

In caso di sinistro (o di sinistri) la quota parte del danno per la quale non risponde la società di Assicurazione, in quanto opera la franchigia o lo scoperto, resterà comunque a carico dell'appaltatore, ed il relativo importo verrà detratto dal credito dell'appaltatore in sede di conto finale da parte della direzione lavori, o - qualora tale importo non fosse ancora definito - verrà detratto dal credito dell'appaltatore sulla rata di saldo in sede di liquidazione dello stesso credito da parte del collaudatore.

L'Appaltatore inoltre è obbligato, ai sensi del presente Capitolato speciale d'appalto, a comunicare alla compagnia di assicurazione che rilascerà le polizze di cui sopra l'avvenuta approvazione di perizie, proroghe, subappalti, e la concessione di eventuali sospensioni di durata maggiore di 15 gg, trasmettendo alla Stazione Appaltante, per conoscenza, copia di tali comunicazioni. L'appaltatore è tenuto altresì a consegnare all'Amministrazione copia della comunicazione corredata da un visto, documento, lettera dell'Assicurazione che confermi la ricezione della comunicazione stessa da parte della compagnia di assicurazione. In mancanza di quanto sopra la Stazione Appaltante potrà sospendere i pagamenti nei confronti dell'appaltatore.

Art. 8.3 - Polizza di garanzia delle opere

Per quelle opere per le quali è previsto un periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà consegnare, ad avvenuta effettuazione del collaudo provvisorio, una specifica polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, i danni, i difetti di esecuzione e di qualità dei materiali coprendo l'onere economico di ogni eventuale intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in presenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranو consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Salvo stabilire un periodo superiore, detta polizza avrà validità per tutta la durata della garanzia.

CAPITOLO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 9.1 - Varianti in corso d'opera

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.106 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.70 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e *relative linee guida ANAC*, che qui si intendono integralmente ed esplicitamente richiamati, e in particolare:

- a) Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
- b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al progetto appaltato in fase di esecuzione da parte dell'appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
- c) L'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dall'Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
- d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già eseguite, nonché dell'importo eventualmente riconosciuto all'appaltatore per accordi bonari.
- e) Nel corso dei lavori l'appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
- f) Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi dell'art.106 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.70 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e *relative linee guida ANAC* sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.
- g) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, come determinato ai sensi dell'art.106 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.70 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e *relative linee guida ANAC* senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
- h) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere tempestivamente comunicato all'appaltatore da parte del responsabile del procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 9.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate a misura mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto, al netto del ribasso d'asta.

Qualora nell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede nell'ordine:

- a) all'applicazione dei prezzi desunti dal Listino Prezzi del Comune di Milano anno 2017 ai quali si applicherà il ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove regolari analisi.

In particolare, al totale dei costi si aggiungerà una percentuale per la sicurezza, variabile in rapporto ai rischi connessi all'esecuzione; l'importo risultante sarà maggiorato del 13% per spese generali e, infine, si aggiungerà la percentuale del 10% per utili dell'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi così ottenuti sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 9.3 - Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo il "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni" edizione 2017 del Comune di Milano o le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 23% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dal "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni" edizione 2017 del Comune di Milano o dai listini della Camera di Commercio di Milano o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 24,3% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

CAPITOLO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 - Subappalto

Le lavorazioni sono "subappaltabili" e "subaffidabili in cottimo" in forza delle disposizioni e con le limitazioni di cui all'art. 105 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.69 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e *relative linee guida ANAC*.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è autorizzato dall'Amministrazione alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Appaltatore al quale è affidato il subappalto o il cottimo;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e *relative linee guida ANAC*. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori il DURC.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali indicate dall'art. 105 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.69 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e *relative linee guida ANAC*; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi della L. 123 del 3 agosto 2007 (G.U. n. 185 del 10/8/07) prevede l'obbligo per i lavoratori dipendenti da Appaltatori e/o Subappaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati di lavori di munirsi di Tessera di Riconoscimento.

Art. 10.2 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Art. 10.3 - Pagamento dei subappaltatori

Il pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti verrà effettuato secondo le modalità indicate nel bando di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.69 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e *relative linee guida ANAC*.

CAPITOLO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. anticipata a mezzo fax al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione.

Nel caso in cui i lavori non siano completamente eseguiti da parte dell'appaltatore e sussistano delle mancanze tali da impedire o limitare la fruibilità dell'opera - per cui l'Amministrazione debba porre in essere un'azione sostitutiva, mediante esecuzione d'ufficio delle opere mancanti in danno dell'impresa appaltatrice - l'ultimazione lavori, certificato dalla direzione lavori, sarà quello relativo al completamento delle opere in danno (e da tale data decorreranno in tal caso, conseguentemente, i termini per la redazione del conto finale e per l'emissione del certificato di collaudo secondo quanto ai successivi articoli).

Il certificato di ultimazione lavori (ex DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 97/E del 27 marzo 2002) è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine e tale imposta è da considerarsi a carico dell'appaltatore.

Art. 11.2 – Certificato di collaudo

Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, possono attribuire l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'art. 219, terzo comma del Regolamento, e fatti salvi eventuali rallentamenti imputabili a ritardi nella consegna di certificazioni e documentazioni da produrre da parte dell'Appaltatore.

Nel caso in cui vengano concessi dei termini da parte del Direttore dei lavori ai sensi delle linee guida dell'ANAC, il termine di cui sopra per l'effettuazione del collaudo finale decorrerà dalla data di scadenza dell'ulteriore termine assegnato dalla direzione dei lavori per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

L'Organo di collaudo potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate, quand'anche comportino una maggiore spesa rispetto alla somma autorizzata, a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo e che li riconosca indispensabili alla buona realizzazione dell'opera con le procedure di cui agli artt. 226 e 228 del Regolamento.

Così come per l'emissione del conto finale anche il certificato di collaudo non potrà essere emesso da parte del collaudatore, se non previa consegna da parte dell'impresa affidataria di tutte le certificazioni, con le modalità di cui all'articolo "certificazioni, documentazione tecnica" del presente Capitolato speciale d'appalto. Quindi, un eventuale ritardo nella trasmissione della documentazione prevista all'articolo "certificazioni, documentazione tecnica del presente Capitolato speciale d'appalto, con le modalità ivi indicate, potrà avere conseguenti ripercussioni sui tempi indicati per l'emissione del certificato di collaudo. Pertanto dall'eventuale calcolo dei giorni di ritardo sull'emissione del certificato di collaudo, ai fini del conteggio dei relativi interessi di mora, verrà detratto il numero di giorni di ritardo sui termini previsti per la consegna da parte dell'appaltatore della documentazione di cui all'articolo "certificazioni, documentazione tecnica del presente capitolato, completa in tutte le sue parti, in triplice copia e con le modalità di cui al medesimo articolo. In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini, qualora l'amministrazione eserciti la facoltà di avvalersi del potere sostitutivo per la redazione, da parte di soggetti qualificati, della documentazione mancante in danno dell'impresa, il tempo necessario per la produzione della documentazione stessa con azione sostitutiva, non potrà essere conteggiato ai fini del calcolo degli interessi per la mancata emissione del certificato di collaudo entro i termini del presente articolo. Analogamente nel caso di esecuzione di opere in danno (anche per il completamento di parti dell'opera non sostanziali secondo quanto all'articolo "ultimazione dei lavori") il tempo necessario per l'esecuzione e relativa contabilizzazione degli interventi, con azione sostitutiva, non potrà essere conteggiato ai fini del calcolo degli interessi per la mancata emissione del certificato di collaudo entro i termini del presente articolo.

Art. 11.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del Regolamento che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPITOLO 12 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 12.1 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- b) I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- c) L'appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
- d) Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
- e) L'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- f) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione preventivamente all'inizio dei lavori, o all'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.

L'appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Amministrazione dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

L'appaltatore deve presentare una dichiarazione in merito ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il DURC, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In caso di inottemperanza (accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto) agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi precedenti siano stati integralmente adempiuti.

Art. 12.2 - Documenti di identificazione

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Qualora l'appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.

Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di **Euro 100,00.=** per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

Art. 12.3 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori entro 60 gg dalla data di effettivo utilizzo risultante dal programma lavori esecutivo.

La stessa D.L. può disporre l'esecuzione, a cura e spesa dell'Appaltatore, di tutte le prove tecniche, chimiche, fisiche presso laboratori qualificati ed autorizzati.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, per ogni opera finita eseguita di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo i quantitativi precisati da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (Occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, Consorzi, rogge, privati, gestori Sottoservizi Brianzacque, GelsiaReti, SNAM, ENEL, Telecom, e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere.

- a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
- b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori.

Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/91.

I trasporti e lo smaltimento o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento, di tutti i materiali di demolizione compreso quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo normativa ed inclusi gli oneri di scarica, devono essere comprovati da idonea documentazione (es. ricevute di conferimento a scarica) e/o documenti attestanti il conferimento presso gli impianti di smaltimento o di recupero secondo le disposizioni legislative vigenti.

Ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, l'Appaltatore è in toto responsabile civilmente durante il trasporto del materiale di demolizione così come definito dal comma 1 dello stesso art. 36 del Capitolato Generale.

In oltre sempre ai sensi dell'art. 36 comma 3 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione dei materiali di demolizione o potatura all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. Nel caso del progetto esecutivo di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, i ricavi derivanti dalla cessione all'impresa di detti materiali comprensivi dell'onere di cernita sono stati considerati nella determinazione dell'importo totale dei lavori; Conseguentemente l'Appaltatore dovrà rilasciare prima dell'inizio dei lavori una dichiarazione di presa d'atto di quanto sopra.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino.

Art. 12.4 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

Art. 12.5 - Sottrazioni - guasti - danni

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalle linee guida ANAC.

Art. 12.6 - Cartello di cantiere

In aggiunta a quanto stabilito all'art.5 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, si precisa quanto segue:

- nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati;
- le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente;
- tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici;

- Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'A.S.L. competente prevista dal D.Lgs.81/2008.

L'appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario.

Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello.

Ente appaltante: Comune di Vimodrone

Oggetto lavori: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DENOMINATA GIARDINO CASCINA TRE FONTANILI
Progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____

Responsabile del Procedimento :(nominato dall'Amministrazione)

Progettazione *arch. Emilio Caravatti*
caravatti_caravatti architetti
Piazza San Paolo 4 , Monza MB 20900 Italia
www.caravatti.it

Direzione lavori: *arch. Emilio Caravatti*
caravatti_caravatti architetti

Coordinatore per il progetto: *arch. Massimiliano Filoramo*
Coordinatore per l'Esecuzione: *arch. Sergio Fumagalli*

Durata uomini x giorni : > 200

Notifica Preliminare in data : _____

IMPORTO DEL PROGETTO : Euro 235.500,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA soggetto a ribasso: Euro 160.105,67

IMPORTO MANODOPERA: Euro 71.438,95

ONERI PER LA SICUREZZA : Euro 4.005,38

IMPORTO DEL CONTRATTO : Euro _____

Gara in data _____, ribasso del ____%

Data di Inizio dei Lavori : _____

Durata prevista dei lavori : 182 giorni

Sospensioni : dal _____ al _____

IMPRESA ESECUTRICE : _____

Con sede : _____

Legale Rappresentante : _____

Direttore Tecnico di cantiere : _____

1) Impresa Subappaltatrice: _____

Sede : _____

Legale Rappresentante : _____

Categoria Lavori : _____

Importo Lavori : Euro _____

2) Impresa Subappaltatrice: _____

Sede: _____

Legale Rappresentante: _____

Categoria Lavori: _____

Importo Lavori: Euro _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Settore Tecnico

Art. 12.7 - Definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la direzione lavori e l'appaltatore, si procederà a norma dall'art. 205 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; (e successive modifiche art.120 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato.

Diversamente potrà trovare applicazione la disposizione dell'art. 208 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modifiche art.122 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56)

Ove ciò non risultasse possibile e al di fuori dei casi di applicazione della predetta disposizione, per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente il giudice del luogo ove il contratto è stipulato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 12.8 - Recesso - Risoluzione del contratto – Fallimento dell'appaltatore

La stazione appaltante ha la facoltà di recidere dal contratto in qualunque tempo come indicato dal Codice degli appalti che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato.

L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto, oltre che nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Capitolato e del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.n. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui al decreto citato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

L'Amministrazione, inoltre, può rescindere il contratto nei casi previsti dal Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di risoluzione del contratto come pure di fallimento dell'appaltatore trovano applicazioni le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 140 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12.9 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'appaltatore restano le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

A carico dell'appaltatore restano, inoltre, le spese relative alla vidimazione dei registri contabili nonché le imposte di bollo;

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere realizzate almeno n. 3 prove di carico su piastra con misura delle deformazioni e verifica del modulo elastico in opera sia su pavimentazioni completate che su sottofondi e fondazioni.

Allegato A – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI (Tabella A – art. 1.5, comma 2)

	Lavori di	<i>Categoria ex allegato A DPR 207/2010</i>		<i>Euro</i>	<i>Incidenza % lavori</i>
1	Verde e arredo urbano	Prevalente Subapp. 30%	OS24	92.642,00	39,59%
2	Edifici Civili e Industriali	-	OG 1	73825,00	31,55%
3	Opere e impianti di bonifica, strade, finiture di opere in generale	-	OS7-OG12- OG3-OS8	32467,00	28,86%
Totale importo lavori del Computo metrico estimativo				234.000,00	100,00%
Oneri speciali per la sicurezza computati nel PSC				1.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				235.500,00	

Allegato C – RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

TABELLA C		RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	
		<i>Euro</i>	
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	160.105,67	
1.b	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (non soggetto a ribasso d'asta)	71.438,95 + 2.505,38	
1.c	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.500,00	
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	235.500,00	
2.a	Ribasso offerto in percentuale		
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)		
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)		
4	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2	%
5	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10	%
6	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)		%
7	Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)		
8	Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)		
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento	55.000,00	
10	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni	180	
11	Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo	0	
12	Importo assicurazione		

